



Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO lo stanziamento disponibile sul Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2009, al netto delle riduzioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 507, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), di quelle apportate alla tabella C, nonché delle disposizioni di cui all'art. 66, comma 13, Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, che riducono la disponibilità del capitolo a €6.935.098.839;

VISTO l'art. 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, modificato dall'art. 51, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO il modello per la ripartizione teorica del Fondo di finanziamento ordinario alle Università (FFO) e successive modifiche predisposto dal Comitato per la Valutazione del Sistema Universitario (Doc 1/04), applicabile anche per gli interventi di riequilibrio del sistema universitario;

VISTO il parere reso sul predetto modello in data 27 maggio 2004 dall'Assemblea Generale della CRUI;

RITENUTO che il modello di finanziamento teorico di cui al predetto documento (Doc 1/04) del Comitato per la valutazione del sistema universitario consente di modulare la quantificazione delle risorse per ciascun ateneo anche in relazione alle peculiarità oggettive di ciascuna università nel contesto generale del sistema universitario nazionale;

VISTO il D.M. 30 aprile 2008, n. 99, relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario e per gli interventi di riequilibrio per l'anno 2008;

VERIFICATE le obbligazioni di legge e quelle pluriennali assunte dal Ministero in sede di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario per l'anno 2008;

VISTO l'art. 2, commi 428 e 429, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo all'istituzione di un fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario nazionale;

VISTO il decreto interministeriale del..... con il quale è stato approvato il piano programmatico di cui all'art. 2, comma 429, della predetta Legge 24 dicembre 2007, n.244;

VISTO l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2009, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo delle attività delle università statali e di migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, una quota non inferiore al 7 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, e del fondo straordinario di cui all'articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, con progressivi incrementi negli anni successivi, e' ripartita prendendo in

considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi e la qualità della ricerca scientifica;

VISTO i pareri resi dal CNVSU in data 23 marzo 2009 e dal CIVR in data 8 aprile 2009 sulla proposta di individuazione dei criteri per l'assegnazione del fondo di cui al predetto art. 2 della Legge 9 gennaio 2009, n. 1;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di determinare per il corrente esercizio finanziario i criteri di ripartizione alle Università statali del predetto Fondo;

TENUTO CONTO di quanto previsto all'art. 69, commi 1 e 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Permanente dei Rettori per le modalità di versamento al bilancio dello Stato delle risorse relative al differimento delle classi stipendiali;

ACQUISITI i pareri del Consiglio Universitario Nazionale, della Conferenza Permanente dei Rettori e del Consiglio Nazionale Studenti Universitari;

D E C R E T A

Per il corrente esercizio finanziario le assegnazioni per il funzionamento ordinario (FFO) delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari, di cui all'art. 10, sono attribuite secondo le modalità ed i criteri di seguito specificati:

Art. 1 – Interventi quota base

Sulla base delle risorse complessivamente disponibili, viene disposta l'attribuzione, a ciascuna Università, di una quota pari a circa l'**87%** del Fondo di finanziamento ordinario assegnato al 31.12.2008 al netto degli interventi straordinari disposti nell'esercizio 2008, ridotto per ogni singola Istituzione, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 66 Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 e all'art. 1, comma 3, Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, in proporzione alle risorse rese disponibili dal turn over effettivo dell'anno 2008. Sono escluse le Istituzioni ad ordinamento speciale, dell'Università degli Studi di Urbino e dell'Università degli Studi dell'Aquila per le quali viene disposta l'assegnazione relativa al 2008 al netto degli interventi straordinari.

Nel trasferire le risorse agli atenei si terrà conto, altresì, delle somme da versare al bilancio dello Stato di cui all'art. 69, commi 1 e 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazione, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 che per l'esercizio finanziario 2009 sono pari complessivamente a 13,5 milioni di euro.

Ad integrazione di tale assegnazione sono disposti gli interventi finanziari di cui agli articoli successivi.

Art.2 - Assegnazioni per obbligazioni assunte nei pregressi esercizi

Sono disposti interventi finanziari per la copertura di obbligazioni derivanti da provvedimenti ministeriali assunti nei precedenti esercizi ed in particolare:

- ✓ **12.951.302 €** per il completamento degli interventi di cofinanziamento della mobilità dei docenti disposti dalle Università dal 01/01/2008 al 01/11/2008 in applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 30 aprile 2008, n. 99;
- ✓ **500.000 €** per il completamento degli oneri a regime degli interventi di cofinanziamento delle chiamate dirette in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 30 aprile 2008, n. 99;
- ✓ **181.190 €** quale quota da versare, per il corrente esercizio, all'ARAN.

Art. 3 - Fondo da destinare all'incremento dell'efficienza e dell'efficacia del sistema universitario nazionale (art.2, commi 428 e 429, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – cap. 1699).

550.000.000 € vengono assegnati alle università sulla base dei criteri di cui al D.I.....in premessa citato. Di tale importo 38,5 milioni di euro viene destinato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n.1;

Art. 4 – Assegnazione destinata per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n.180, convertito dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1

485.000.000 €a cui va aggiunto l'importo di 38,5 milioni di euro del fondo straordinario di cui all'articolo 3, vengono assegnati alle università sulla base dei criteri e delle modalità di cui all'allegato 1.

Art. 5 - Interventi per favorire la mobilità del personale docente e ricercatore

3.000.000 € vengono destinati per incentivare i trasferimenti dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori tra le istituzioni universitarie. Gli interventi sono riservati a favore di quelle istituzioni che, nel periodo 02/11/2008 – 15/12/2009 abbiano assunto in servizio il predetto personale nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ✓ Il trasferimento sia disposto da istituzioni in cui il rapporto assegni fissi/FFO risulta, al 31 dicembre 2008, inferiore al 90%, e specificamente da facoltà nelle quali il rapporto tra studenti iscritti (da un numero di anni non superiore alla durata normale del corso di studi) e docenti di ruolo sia superiore al valore mediano nazionale di tale rapporto nelle facoltà dello stesso gruppo;
- ✓ Nella facoltà che dispone il trasferimento il numero di professori o ricercatori, incardinati nel ruolo in riferimento al quale si dispone la chiamata, sia inferiore al numero degli incardinati nella fascia o nel ruolo immediatamente inferiore;
- ✓ Il professore o ricercatore chiamato o trasferito non abbia prestato servizio di ruolo, negli ultimi 7 anni, nella sede chiamante, e non provenga dai ruoli di università della stessa regione.

L'intervento di cui al presente articolo è disposto a favore dell'università chiamante a titolo di cofinanziamento nella misura pari al 35% del costo medio nazionale relativo alla posizione rivestita dal soggetto chiamato o trasferito. Tale percentuale viene incrementata sino al 50% nell'ipotesi in cui il soggetto chiamato presti servizio presso atenei il cui rapporto assegni fissi/FFO supera la quota del 90%.

Correlativamente, il ministero provvede ad operare lo storno, dall'università cedente all'università chiamante di una quota pari al 35% del predetto costo medio nazionale a valere sul FFO.

Gli interventi di cofinanziamento avranno effetto, per il corrente esercizio, dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei successivi esercizi fino alla concorrenza dei valori indicati.

Nei casi di cessazione nell'arco di tre anni dalla data della assunzione in servizio, per ulteriore trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

Art. 6 – Chiamate dirette nei ruoli dei docenti di studiosi ed esperti stranieri o italiani impegnati all'estero

2.500.000 € vengono destinati per la copertura, in regime di cofinanziamento e per la quota relativa al presente esercizio, di chiamate dirette di cui all'art.1, comma 9, della Legge 230/2005 e successive modifiche, con esclusione di quelle per "chiara fama".

Gli interventi di cofinanziamento avranno effetto per il corrente esercizio dalla data di effettiva entrata in servizio del personale interessato e saranno integrati nei successivi anni fino alla concorrenza del 50 % del costo della qualifica corrispondente; tale costo, sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazione del merito, non potrà essere superiore al trattamento economico relativo alla quinta classe stipendiale. A tal fine entro il 31/07/2009, le università formulano specifiche proposte al Ministero, le quali, corredate dal parere favorevole del CUN, sono valutate da apposita Commissione di esperti ai fini della concessione del predetto cofinanziamento.

Nel caso di chiamate dirette di soggetti che hanno beneficiato di interventi di cui ai DD.MM. n. 13 del 26.1.2001, n. 501 del 20.1.2003 e n.18 del 1.2.2005, il relativo cofinanziamento è elevato fino a concorrenza del 95%.

Nei casi di cessazione nell'arco di tre anni dalla data della assunzione in servizio, per trasferimento o altra causa, dei soggetti che hanno dato luogo agli incentivi di cui sopra, si procederà al corrispondente recupero della somma assegnata.

6.000.000 € vengono destinati per l'avvio di un programma denominato "Programma per giovani ricercatori" a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non più di 6 anni e impegnati stabilmente all'estero in attività di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso Università italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge n.230/05, sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro.

Art.7 – Interventi di cooperazione interuniversitaria internazionale strutturata

6.000.000 € vengono destinati per consolidare e incentivare interventi di cooperazione interuniversitaria strutturata preordinati anche a sostenere la presenza, nelle università italiane, di studenti, laureati e dottorandi provenienti da Paesi extra europei in linea con le politiche ministeriali di cooperazione internazionale.

Art.8– Intervento per dottorato di ricerca

40.000.000 € vengono destinati per la **rivalutazione borse di dottorato di ricerca**, quale intervento una tantum, per la rivalutazione delle borse di dottorato di ricerca, come disposto art.2, comma 430, della legge finanziaria per il 2009.

Art.9- Intervento per integrazione assegni di ricerca

6.624.600 € vengono destinati, quale intervento una tantum, per integrazione assegni di ricerca, come disposto art.1, comma 75, della legge n.247 del 24/12/2007.

Art. 10 – Consorzi interuniversitari

55.000.000 € sono destinati per assicurare un adeguato sostegno finanziario in regime di cofinanziamento ai Consorzi interuniversitari che svolgano attività di rilevante interesse per lo sviluppo del Sistema universitario e della ricerca scientifica, incluse quelle per il supporto all'attività di valutazione e per il sostegno alla gestione ed al potenziamento della rete scientifica di telecomunicazione a larga banda GARR a favore del sistema delle università statali salvo eventuale conguaglio attivo o passivo, secondo criteri stabiliti con successivo decreto del Ministro, previa valutazione delle attività degli stessi Consorzi.

Art. 11– Interventi per studenti diversamente abili

6.000.000 € vengono destinati per interventi di sostegno agli studenti di cui alla legge n. 17/99.

Art. 13- Ulteriori interventi

3.000.000 € vengono riservati per interventi straordinari a favore delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma,
Prot. n.

IL MINISTRO